

L.G. 27-2025



TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:

- Giacomo Lucente Presidente
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
- Giorgia Maria Ricotti Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista l'istanza di liquidazione giudiziale n. 15-1/ 2025 proposta da SPECIAL GARDANT S.P.A., società con unico socio, con sede in Roma, via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 15759561002, Partita Iva 15430061000,

nei confronti: FC ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. Sede sociale risultante alla Cancelleria Comm. le: VIAREGGIO (LU) PIAZZA D'AZEGLIO 5 cap 55049 Partita IVA e CF: 01912230461;

rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documentata in atti;

rilevato che parte debitrice non è comparsa all'udienza del 6 maggio 2025 cosicché non risultano dedotte circostanze impeditive;

rilevato che dagli atti emerge una esposizione debitoria largamente superiore ad €. 30.000,00;

ritenuto pertanto che devesi dichiarare la liquidazione giudiziale della società convenuta;

P.Q.M.

visti gli artt.2, 40, 41, 49, 121 CCII.,

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della FC ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. Sede sociale risultante alla Cancelleria Comm. le: VIAREGGIO (LU) PIAZZA D'AZEGLIO 5 cap 55049 Partita IVA e CF: 01912230461 con attività "gestione squadre di calcio a livello dilettantistico. Dall'1.11.2007 gestione di squadre di calcio professionistiche".

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;

tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il Dott. Massimo Romiti dell'ODCEC di Lucca;

ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;

stabilisce il giorno **7 ottobre 2025 ore 09:30** per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;



assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.

Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.

Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII.

Così deciso in Lucca il 06/05/2025.

Il Giudice
Giorgia Maria Ricotti

Il Presidente
Giacomo Lucente

